

# UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

Sede Legale San Gavino Monreale(VS)  
Via Trento, 2 – 09037 San Gavino Monreale

Numero 2 del 27-05-09

**Oggetto: RITARDATA PRESA D'ATTO UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO DA PARTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DECISIONI DA INTRAPRENDERE -**

L'anno duemilanove il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 11.00 presso la sede municipale del comune di San Gavino Monreale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni Terre del Campidano, in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica.

Sono presenti:

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE	FILIPPO CRAPAROTTA	P
COMUNE DI SAMASSI	CABIDDU ENNIO	P
COMUNE DI SARDARA	ZUCCA PAOLO	P
COMUNE DI SERRENTI	BECCIU LUCA	P

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0

Assume la presidenza il signor CRAPAROTTA FILIPPO in qualità di PRESIDENTE del Consiglio di Amministrazione dell'Unione.

Partecipa il Segretario Generale Dr. GIANTONIO SAU.

Il Presidente accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BECCIU LUCA  
ZUCCA PAOLO

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la L.R. n. 12 del 02/08/2005 "Norme per le unioni dei comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni";

VISTA la deliberazione GR. N. 42/18 del 04/10/2006 di individuazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) per l'esercizio associato delle funzioni in cui è suddivisa la Regione Sardegna tenuto conto delle associazioni già costituite e delle regioni storiche della Sardegna, la cui ripartizione è individuata nella tavola 1 allegata alla citata deliberazione;

VISTA la deliberazione G.R. n. 30/28 del 02/08/2007 come modificata dalla delibera G.R. n. 31/11 del 22.08.2007 che detta disposizioni di attuazione e procedure per l'accesso al fondo per il finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata;

CONSIDERATO che la Regione Sardegna ha inteso promuovere su tutto il territorio regionale lo sviluppo di una vasta rete di forme associative di Comuni incentivando la creazione di Associazioni intercomunali e di Unioni di Comuni;

RILEVATO che nell'ATO Campidano è compreso anche il Comune di Sanluri che successivamente ha optato per associarsi con l'Unione dei Comuni "Marmilla".

DATO ATTO che con deliberazione GR. N. 48/37 del 29/11/2007 la Giunta Regionale ha preso atto delle Unioni a quella data costituite in conformità alla legge regionale n. 12/2005 nella cui tabella allegata compare l'Unione dei Comuni della Marmilla ed in cui si evidenzia che la presenza del Comune di Sanluri dell'ATO Campidano pregiudica la continuità territoriale della costituenda Unione dei Comuni Terre del Campidano;

DATO ATTO che l'atto costitutivo e lo statuto sono stati sottoscritti in data 09/04/2008 dai sindaci dei comuni di Pabillonis, Samassi, San Gavino Monreale, Sardara e Serrenti aderenti all'Unione dei Comuni "Terre del Campidano";

VISTA l'istanza di accesso ai fondi per il finanziamento delle funzioni svolte dai Comuni in forma associata. Art. 12 della L.R. 2 agosto 2005, n. 12 – anno 2008 presentata in data 20/05/2008;

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna ha deliberato la presa d'atto dell'avvenuta costituzione dell'Unione dei Comuni Terre del Campidano soltanto con delibera G.R. n. 22/10 del 12/05/2009 con notevole ritardo pregiudicandone lo svolgimento delle attività programmate in mancanza dei fondi necessari sulla base del fatto che l'Unione dei Comuni Terre del Campidano non ha il requisito della continuità territoriale;

DATO ATTO che la Regione Autonoma della Sardegna ha giustificato la mancata presa d'atto sulla base del fatto che con l'adesione del Comune di Sanluri alla Unione dei Comuni Marmilla è stata pregiudicata la continuità territoriale;

RILEVATO che l'art. 3 della L.R. n. 12/2005 prevede che le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini, per cui l'uso di quest'ultima dicitura da parte del Legislatore Regionale comporta che il requisito della continuità territoriale non sia tassativo ma è rimesso all'autonoma decisione degli enti, perché se avesse voluto dire il contrario non avrebbe utilizzato la dicitura "di norma contermini";

RILEVATO inoltre che la Regione stessa ha preso atto dell'Unione dei Comuni Marmilla ove compare il Comune di Sanluri che, nell'esercizio della propria autonomia, ha deliberato di voler entrare a far parte della citata Unione dei comuni, pertanto ammettendo per *facta concludendia* la possibilità di derogare alla delimitazione degli ambiti territoriali;

RICONOSCIUTO il principio costituzionale dell'autonomia degli enti locali di autodeterminarsi nell'ambito dell'Unità della Repubblica di voler far parte di una associazione di comuni piuttosto che di un'altra come ha fatto il comune di Sanluri, è altrettanto vero che ciò non deve pregiudicare il diritto di altri enti locali (comuni aderenti all'Unione dei Comuni Terre del Campidano) di autodeterminare la propria volontà di collocarsi in ambito territoriale adeguato;

RITENUTO che le Unioni dei Comuni partecipano alla costruzione di un nuovo e più adeguato assetto della governance territoriale e che l'Associazione volontario espresso dalle Unioni, costituisce e può costituire sempre più uno strumento strategico nelle mani delle Autonomie locali per accompagnare, soprattutto dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, una fase storico-istituzionale nella quale assumono valore ordinatore dell'assetto della Repubblica il principio di sussidiarietà e quello di adeguatezza, quale strumento prezioso perché flessibile e in grado di rispondere alla necessità di adeguatezza in modo rispettoso della autonomia e della volontà dei singoli Comuni;

RITENUTO di dover tutelare gli interessi dell'ente contro la ritardata presa d'atto dell'avvenuta costituzione dell'Unione dei Comuni Terre del Campidano che ha di fatto bloccato l'attività dell'Unione;

RITENUTO altresì di voler chiedere un incontro chiarificatore e risolutore con l'Assessore Regionale EE.LL. perché si faccia carico di risolvere il problema sopra esposto;

DATO ATTO che la presente deliberazione è un atto di mero indirizzo politico per cui non

Con votazione unanime favorevole

## DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

1. Di dichiarare che l'Unione dei Comuni Terre del Campidano è stata costituita in data 09 aprile 2008 e che la Regione Autonoma della Sardegna ne ha preso atto soltanto con delibera G.R. n. 22/10 del 12/05/2009.
2. Di rilevare il notevole ritardo con cui la Regione ha preso atto dell'avvenuta costituzione pregiudicandone lo svolgimento delle attività programmate in mancanza dei fondi necessari.
3. Di eccepire le motivazioni addotte dalla regione con delibera G.R. n. 48/37 del 29/11/2007 all. 1 secondo le quali l'Unione dei Comuni Terre del Campidano non ha il requisito della continuità territoriale.
4. Di tutelare gli interessi dell'ente contro la ritardata presa d'atto dell'avvenuta costituzione dell'Unione dei Comuni Terre del Campidano che ha di fatto bloccato l'attività dell'Unione;
5. Di chiedere un incontro chiarificatore e risolutore della questione indicata in premessa con l'Assessore Regionale EE.LL. perché si faccia carico di risolvere il problema relativo sopra esposto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
Dr. GIANTONIO SAU

Il Presidente  
DR. FILIPPO CRAPAROTTA

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 05-06-09 per 15 giorni consecutivi.

San Gavino Monreale, li 05-06-09

---

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 5-6-2009

---

IL SEGRETARIO  
DR. GIANTONIO SAU